Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Sabato, 21 novembre 1925** — **Numero 271**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: *Ugo Cesari.* — Avellino: *C. Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *E. Tomaselli* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *R. Riccio.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *A. Rossini.* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana* — Girgenti: *L. Bianchetta* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *R. Franceschetti.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana* — Novara: *R. Guaglio* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Vannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli* — Pesaro: *O. Semprucci* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana,* Rue du 4 Septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2237.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 ottobre 1925, n. 1965.

Passaggio dell'Università di Perugia tra le Università Regie di cui alla tabella B annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sull'ordinamento dell'istruzione superiore;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'economia nazionale e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dall'anno accademico 1925-26 l'Università libera di Perugia è compresa fra le Università Regie di cui alla tabella *B* annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Art. 2.

Con l'anno accademico stesso l'attuale Scuola di medicina veterinaria, annessa alla libera Università di Perugia, è costituita in istituto autonomo che entra a far parte dei Regi istituti superiori di medicina veterinaria alla dipendenza del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 3.

Ai fini di cui ai precedenti articoli sarà provveduto, a norma dell'art. 3, comma 2°, e dell'art. 82 del su citato decreto, mediante convenzione da stipularsi fra lo Stato ed altri Enti. Alla stipulazione sarà rappresentata la cessante libera Università di Perugia.

Art. 4.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento della Regia università e del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia è fissato in L. 400,000.

Il patrimonio dell'Università libera di Perugia sarà devoluto alla Università Regia. Il materiale scientifico sarà ripartito tra i due nuovi Enti, in relazione alla pertinenza, a cura del Comitato di cui all'art. 9 del presente decreto, cui spetterà altresì di stabilire quale quota dei redditi patrimoniali e del contributo di cui al comma precedente debba essere assegnata al Regio istituto superiore di medicina veterinaria.

Art. 5.

I professori, che alla data di approvazione della convenzione appartengano ai ruoli della Università libera di Perugia e dell'annessa Scuola di medicina veterinaria, rimarranno in servizio quali professori di ruolo nella Regia università e nel Regio istituto superiore di medicina veterinaria. La loro condizione giuridica, il trattamento di quiescenza e la ripartizione di essi tra i due Enti di cui ai precedenti articoli, saranno determinati con decreto Reale, da emanarsi di concerto tra i Ministri per la pubblica istruzione, per l'economia nazionale e per le finanze.

In ogni caso la loro trasferibilità rispettivamente a cattedre di altre università o altri istituti superiori o di altri istituti superiori di medicina veterinaria, ai sensi dell'articolo 20 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e degli articoli 12 e 17 del R. decreto-legge 30 novembre 1924, n. 2172, si intenderà riconosciuta soltanto a coloro, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 52 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604.

Art. 6.

I professori, che saranno nominati nella Università di Perugia in base ai concorsi banditi anteriormente al presente decreto secondo le norme del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604, avranno, per effetto della regificazione dell'Università medesima, la condizione giuridica ed il trattamento economico previsto dall'art. 1 del R. decreto 25 settembre 1924, n. 1585.

Art. 7.

Per provvedere, nei limiti dei ruoli organici previsti dalla convenzione, a posti di professori nella Regia università di Perugia, il Ministro potrà, entro un mese dalla approvazione della convenzione, trasferirvi, su domanda, prescindendo dalle disposizioni dell'art. 20 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, i professori di qualsiasi università o istituto superiore per l'insegnamento della materia di cui sono titolari o di altra materia, purchè trattasi di professori che per le vigenti disposizioni siano trasferibili a cattedre di Università Regie.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione della libera Università di Perugia è sciolto.

L'amministrazione dell'Università è affidata provvisoriamente ad un Regio commissario da nominarsi con decreto Reale su proposta del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 9.

Un Comitato di sette membri, costituito a cura del Prefetto della Provincia, che lo presiederà, e del quale faranno parte il rettore della cessata Università ed il direttore della cessata Scuola di medicina veterinaria, provvederà a predisporre la convenzione di cui all'art. 3 del presente decreto.

Art. 10.

Lo statuto della libera Università di Perugia, approvato con R. decreto 30 novembre 1924, n. 2161, avrà vigore per l'anno accademico 1925-26 per l'Università Regia. Eventuali variazioni potranno introdursi con le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 62 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

L'elenco degli insegnamenti della facoltà di medicina e chirurgia, stabilito dall'art. 25 dello statuto predetto, è modificato nel senso che la patologia generale e l'anatomia patologica formano due distinti e separati insegnamenti.

Lo statuto definitivo verrà approvato con le norme dell'art. 62 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Art. 11.

Presso la Università di Perugia è istituito un Ente autonomo che avrà per fine di organizzare e mantenere speciali corsi di letteratura e cultura italiana per stranieri.

Una convenzione speciale fra Stato, Provincia e Comune, stabilirà le norme per il funzionamento dell'Ente, al quale lo Stato corrisponderà un contributo annuo di L. 100,000.

Lo statuto dell'Ente sarà approvato per decreto Reale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 12.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — BELLUZZO — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) — MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 novembre 1925. Atti del Governo, registro 242, foglio 120. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2238.

REGIO DECRETO 15 ottobre 1925, n. 1963.

Proroga del termine stabilito per le elezioni dei Consigli delle Camere di commercio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29, che approva il regolamento generale per l'attuazione dell'anzidetto R. decreto-legge 8 maggio 1924;
Riconosciuta l'opportunità di prorogare il termine delle elezioni dei Consigli camerali;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comma 1° dell'art. 101 delle disposizioni transitorie del regolamento generale sulle Camere di commercio e industria del Regno, approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Le elezioni dei Consigli camerali dovranno effettuarsi in tutto il Regno entro il 30 aprile 1926 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1925. Atti del Governo, registro 242, foglio 118. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2239.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 novembre 1925, n. 1964.

Autorizzazione per l'emissione di un prestito di cento milioni di dollari negli Stati Uniti d'America.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per le finanze di contrarre negli Stati Uniti di America un prestito dell'ammontare di cento milioni di dollari alle migliori condizioni che potrà stabilire.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere a quanto sarà necessario per l'attuazione del presente decreto ed ai relativi stanziamenti di bilancio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 novembre 1925. Atti del Governo, registro 242, foglio 119. — CASATI.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Jovençan (Torino), di Duino (Trieste), di Siculiana (Girgenti), di Itala (Messina) e di Tollo (Chieti).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 17 settembre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Jovençan, in provincia di Torino.

MAESTÀ,

Due successive inchieste eseguite sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Jovençan, hanno accertato il completo abbandono dei più importanti servizi pubblici. Infatti le condizioni igieniche dell'abitato sono precarie, in pessimo stato il cimitero e la manutenzione stradale, mancano i regolamenti locali, opere comunali e consortili sono state eseguite in economia, senza l'osservanza delle disposizioni di legge.

E' stato ancora rilevato che gli uffici comunali sono in disordine e che il personale, al quale vengono corrisposti compensi non dovuti, viene assunto senza concorso e in numero superiore a quello previsto dal regolamento organico in vigore.

Inoltre i tributi locali danno un gettito irrisorio, la tassa di famiglia è stata imposta senza deliberazione del Consiglio, i conti del 1923 non sono stati presentati, mentre quelli dal 1919 al 1922 non sono stati trasmessi per l'approvazione. Gravi irregolarità e abusi sono stati riscontrati nella emissione dei mandati e nella gestione del patrimonio boschivo.

Gli amministratori, alcuni dei quali hanno tratto indebito profitto dall'esercizio della loro carica, a seguito della contestazione degli addebiti, hanno fornito controdeduzioni insufficienti.

Poichè l'attuale rappresentanza elettiva non dà alcun affidamento di ovviare ai gravi inconvenienti rilevati, mentre il disordine della civica azienda richiede, a porvi riparo, pronte ed eccezionali misure, ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto, che, su conforme parere del Consiglio di Stato, provvede allo scioglimento del Consiglio comunale e alla conseguente nomina di un Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Jovençau, in provincia di Torino, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Amedeo Marcoz è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 17 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 1° ottobre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Duino, in provincia di Trieste.

MAESTA,

L'Amministrazione comunale di Duino, ridotta per dimissioni a undici consiglieri sui quindici assegnati per legge al Comune (altri tre non intervengono abitualmente alle sedute), ha, con azione deficiente ed irregolare, gravemente disorganizzata la civica azienda.

Questioni urgenti e vitali, come l'organizzazione amministrativa del Comune secondo le disposizioni del Regno estese alle nuove Provincie, non sono state affrontate; gli uffici ed importanti servizi sono in disordine; le tasse vengono riscosse con grave ritardo; i conti pel 1922 e pel 1923 debbono ancora essere riveduti; il patrimonio dell'Ente non è sufficientemente tutelato, tollerandosi l'usurpazione di beni e diritti comunali.

Tale situazione, aggravata dall'atteggiamento antinazionale assunto dagli amministratori, ha determinato, contro di loro, nell'ambiente locale un deciso movimento di ostilità, che data la tensione degli animi, minaccia di degenerare in gravi perturbamenti.

Anche ragioni di ordine pubblico, oltre alla necessità di provvedere con adeguati mezzi alla riorganizzazione della civica azienda rendono, pertanto, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Duino, in provincia di Trieste, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Cesare Caso è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 1° ottobre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Siculiana, in provincia di Girgenti.

MAESTA,

Un'inchiesta, di recente eseguita, sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Siculiana, ha rilevato il profondo disordine degli uffici, determinato specialmente dal disinteresse degli amministratori e dalla negligenza degli impiegati ed, in particolare, del segretario, il quale disimpegna anche incarichi per conto di privati.

La situazione finanziaria dell'Ente, per quanto non esattamente accertabile, a causa della mancanza o della irregolare tenuta delle scritture contabili, è stata riscontrata in dissesto, che va sempre più aggravandosi, dovendo il Comune, per mancanza di sovrimposta disponibile a garanzia di nuovi mutui, far fronte a rilevanti passività, derivanti da spese straordinarie anche di carattere ricorrente, con i mezzi ordinari del bilancio.

E' stato anche rilevato il grave ritardo con cui vengono abitualmente compilati i ruoli delle tasse locali, e quello frapposto, con pregiudizio delle finanze del Comune e degli stessi contribuenti, nella definizione di numerosi reclami contro le matricole delle tasse focatico e di esercizio e rivendita.

A rilievi di particolare gravità ha dato luogo l'abbandono dei servizi pubblici: quelli annonari non vengono controllati; le condizioni igieniche dell'abitato sono precarie, manca la fognatura; l'acqua potabile è insufficiente ai bisogni della popolazione co-

stretta a pagarne eccessive spese di trasporto; insoluto il problema della pubblica illuminazione, nonostante lo sperpero di somme non indifferenti per l'acquisto di lampade, che non sono state utilizzate; in deplorevoli condizioni il cimitero, tenuto in contrasto alle disposizioni di polizia mortuaria.

Gravi irregolarità e abusi sono stati anche rilevati nella concessione di lavori a trattativa privata, nella emissione dei mandati, nella gestione della tesoreria: fra l'altro i conti dal 1915 non sono stati resi, nè vengono eseguite le prescritte verifiche di cassa.

Alcuni dipendenti hanno avuto indebito maneggio di pubblico denaro.

L'Amministrazione, a seguito della contestazione degli addebiti, ha fornito contradeduzioni insufficienti.

In tale situazione, poichè la rappresentanza elettiva sistematicamente inosservante dei precetti di legge, non dà alcun affidamento di porre riparo al grave disordine della civica azienda, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò, su conforme parere del Consiglio di Stato, provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Siculiana, in provincia di Girgenti, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Pasquale Palumbo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza dell'8 ottobre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Itala, in provincia di Messina.

MAESTÀ,

L'Amministrazione comunale di Itala ha, con azione irregolare e partigiana, gravemente disorganizzato la civica azienda.

Un'inchiesta di recente eseguita ha rilevato il disordine degli uffici; l'abbandono di importanti servizi pubblici e in particolar modo di quelli attinenti all'igiene dell'abitato, alla nettezza urbana, alla manutenzione stradale e alla pubblica illuminazione; la mancanza di controllo sul servizio di tesoreria: gravi irregolarità nella erogazione delle spese e nella assunzione del personale.

L'Amministrazione, cui tali addebiti sono stati contestati, ha fornito controdeduzioni insufficienti e redatte in forma così sconveniente e irreverente verso le autorità governative, da costringere il Prefetto ad ordinare la cancellazione di parte del testo.

Poichè il disagio derivante da tale stato di cose, aggravato dallo atteggiamento degli amministratori, fazioso e contrario ai sentimenti della popolazione, ha determinato una situazione che desta preoccupazioni per l'ordine pubblico, ed occorrendo, d'altro canto, provvedere, con mezzi adeguati, alla riorganizzazione dell'azienda municipale, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Itala, in provincia di Messina, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Francesco Grazioli è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza dell'8 ottobre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Tollo, in provincia di Chieti.

MAESTÀ,

Di seguito alle dimissioni rassegnate da tutto il Consiglio comunale di Tollo, il Prefetto ha dovuto affidare la provvisoria amministrazione del Comune ad un suo commissario.

Poichè le anormali condizioni dello spirito pubblico non consentono la sollecita convocazione dei comizi per la rinnovazione della rappresentanza elettiva, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Tollo, in provincia di Chieti, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Romeo Fabretti è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1925.

Approvazione di tariffa di assicurazione adottata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, che modifica il precedente decreto;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, tendente ad ottenere la approvazione di una nuova tariffa mista con limitazione del numero dei premi;

Vista la deliberazione in data 29 agosto 1925 del Regio commissario per l'Istituto medesimo;

Decreta:

E' approvata, secondo l'esemplare presentato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e debitamente autenticato, la tariffa per l'assicurazione mista con limitazione del numero dei premi, complementare alla tariffa *A* per assicurazione mista senza visita medica a premi mensili.

Roma, addì 18 novembre 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1925.

Estensione della tariffa ordinaria n. 35 P. V. alle merci destinate a Zara, via mare.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

La tariffa ordinaria n. 35 P. V. (volume I delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato) è estesa alle merci nazionali dirette alle stazioni marittime in essa indicate e destinate via mare, a Zara, sotto l'osservanza delle condizioni speciali previste dalla tariffa stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 ottobre 1925.

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

DECRETO PREFETTIZIO 27 ottobre 1925.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Padova.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Visto il R. decreto 23 luglio 1925, con il quale venne sciolto il Consiglio comunale di Padova;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Regio commissario non ha ancora potuto dare completa attuazione al programma di lavori pubblici ed alla nuova sistemazione di diversi servizi, propostasi nell'interesse della civica azienda;

Considerato pertanto che si impone la proroga dei poteri del Regio commissario;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Padova è prorogato di mesi tre.

Padova, addì 27 ottobre 1925.

Il Prefetto: CIANCIOLO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione** (Elenco n. 16).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	622030	717.50	Gallotti *Anacleto* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Mattei Maddalena di Antonio, ved. di Gallotti Giuseppe, dom. a Pavia.	Gallotti *Giuseppe-Luigi* fu Giuseppe, minore ecc., come contro.
Cons. 5 %	74355	1135 —	Plati Luca di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Matino (Lecce); con usufrutto vitalizio a Reho *Carmela-Maria-Concetta* fu Donato, ved. di Giannelli *Giuseppe*, dom. a Matino.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Reho *Maria-Carmela* fu Donato, ved. di Giannelli *Francesco-Giuseppe*, dom. a Matino.
»	176533	100 —	*Rizzo* Ignazio fu Orazio dom. a Siracusa vincolata.	*Rizza* Ignazio fu Orazio, dom. a Siracusa, vincolata.
3.50 % » » » »	13618 26882 99181 108966 114453	192.50 45.50 70 — 87.50 45·50	*Cinnitiempo* Lucia fu Pasquale moglie di Joele Antonio, dom. in Napoli.	*Cenatiempo* Lucia fu Pasquale, moglie ecc., come contro.
»	143990	24.50	*Cinnitiempo* Lucia fu Pasquale, ved. Joele Antonio, dom. a Napoli.	*Cenatiempo* Lucia du Pasquale, ved. ecc., come contro.
»	513525	70 —	*Ghioni* Lodovico fu Giuseppe, dom. a Novi Ligure (Alessandria).	*Ghione* Lodovico fu Giuseppe, dom. come contro.
»	119878	108.50	Guagnellini *Leopoldo* di Pietro, dom. in Mirandola (Modena), vincolata	Guagnellini *Giuseppe-Leopoldo-Carlo-Francesco* di Pietro, dom., come contro, vincolata.
Cons. 5 %	265830	950 —	Cremaschi *Maria-Rosa-Gianna* fu Luigi, moglie di Zanoncelli Francesco-Saverio, dom. a Milano, vincolata.	Cremaschi *Maria-Giovanna-Rosa* di Luigi, moglie ecc., come contro.
3.50 % »	221593 324764	840 — 1050 —	Galvano-Chirio Carolina fu Andrea, moglie di Parini *Luigi*, dom. a Torino.	Galvano-Chirio Carolina fu Andrea, moglie di Parini *Giovanni-Luigi*, dom. a Torino.
»	147273	840 —	Galvano-Chirio Carolina, del notaio Andrea, dom. a Torino. — Annotazione — Con vincolo per dote militare pel matrimonio a contrarsi con Parini *Luigi* fu Giovanni tenente contabile.	Intestata come contro. — Annotazione — Con vincolo per dote militare pel matrimonio a contrarsi con Parini *Giovanni-Luigi* fu Giovanni tenente contabile.
»	517617	210 —	Parini Benedetto fu *Luigi*, dom. a Torino; con usufrutto vitalizio a Galvano-Chirio Carolina fu Andrea, ved. di Parini *Luigi*, dom. a Torino.	Parini Benedetto fu *Giovanni-Luigi*, dom. a Torino; con usufrutto vitalizio a Galvano-Chirio Carolina fu Andrea, ved. di Parini *Giovanni-Luigi* fu Giovanni, dom. a Torino.
Debito 26-3-1885	7103 7104 7105	286.46 758.45 798.45	Carpi *Ada* di Costante maritata Leone Neppi Modona fu Angelo, vincolata.	Carpi *Marianna-Ada* di Costante, maritata ecc., come contro, vincolata.
Cons. 5 %	365640	750 —	Romanelli Angiolina, Bruno e Carmelina fu Ferdinando, minori sotto la patria potestà della madre *Bagnasacco Alessio* fu Bonaventura, ved. di Romanelli Ferdinando, dom. in Napoli.	Romanelli Angiolina, Bruno e Carmelina fu Ferdinando, minori sotto la patria potestà della madre *Alesso Maria-Grazia* fu Bonaventura, ved. di Romanelli Ferdinando dom. in Napoli.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	217453	1125 —	Del Vecchio Concettina di Federico, moglie di *Primiano* Angelo, dom. a Vinchiaturo (Campobasso), vincolata.	Del Vecchio Concettina di Federico, moglie di *Primiani* Angelo, dom. come contro, vincolata.
»	294758	575 —	Barbieri *Teresa* di Antonio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Nicotera (Catanzaro).	Barbieri *Maria-Teresa* di Antonio, minore ecc., come contro.
P. N. 5 %	24196	80 —	Quagliotti Steno di *Giuseppe-Arturo*, minore sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dallo stesso Quagliotti *Giuseppe-Arturo*, fu *Giuseppe* dom. a Verres (Torino); con usufrutto vitalizio a Quagliotti *Giuseppe-Arturo* fu *Giuseppe* dom. a Verres (Torino).	Quagliotti Steno di *Arturo-Giuseppe*, minore sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dallo stesso Quagliotti *Arturo-Giuseppe* fu *Eusebio-Giuseppe, detto Giuseppe*, dom. come contro; con usufrutto vitalizio a Quagliotti *Arturo-Giuseppe* fu *Eusebio-Giuseppe detto Giuseppe*, dom. come contro.
Cons. 5 %	401415	525 —	Bruno *Gaetano* fu Gaetano, minore, sotto la patria potestà della madre Canzano Avarna Elena, ved. Bruno, dom. a Napoli.	Bruno *Gaetana* fu Gaetano, minore ecc., come contro.
3.50 %	590301	31.50	Cervone *Francesco-Carmine* fu Nunzio, minore sotto la patria potestà della madre Romano Carmela, dom. a Pomigliano d'Arco (Napoli).	Cervone *Carmine-Francesco* fu Nunzio, minore ecc., come contro.
»	258111	101.50	Manzoni Camilla fu Giovanni Battista, minore sotto la patria potestà della madre Negretti *Adele* fu Luigi, ved. Manzoni dom. a Como.	Manzoni Camilla fu Giovanni Battista, minore sotto la patria potestà della madre Negretti *Adelaide* fu Luigi, ved. Manzoni, dom. a Como.
»	339608	52.50	Manzoni *Lina* fu Giovanni Battista, minore sotto la patria potestà della madre Negretti *Adele*, ved Manzoni. dom. a Como.	Manzoni *Camilla* fu Giovanni Battista, minore sotto la patria potestà della madre Negretti *Adelaide*, ved. Manzoni, dom. a Como.
Cons. 5 %	262880	320 —	Nardini Maria fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre *Franceschini* Adele ved. Nardini, dom. a Spezia.	Nardini Maria fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre *Franceschi* Adele ved. Nardini. dom. a Spezia.
»	44062	360 —	Scarrone Adele fu *Paolo*, minore sotto la patria potestà della madre Ronco Antonia fu Francesco, ved. Scarrone *Paolo*, dom. a Casale Monferrato (Alessandria).	Scarrone Adele fu *Vincenzo*, minore sotto la patria potestà della madre Ronco Antonia fu Francesco, ved. di Scarrone *Vincenzo*, dom., come contro.
»	44063	345 —	Scarrone Oreste fu *Paolo* ecc., come la precedente.	Scarrone Oreste fu *Vincenzo*, ecc., come la precedente.
»	44065	550 —	Intestata come la precedente; con usufrutto vitalizio a Ronco Antonia fu Francesco ved di Scarrone *Paolo*, dom. come la precedente.	Intestata come la precedente; con usufrutto vitalizio a Ronco Antonia fu Francesco ved. di Scarrone *Vincenzo*, dom., come contro.
»	222691	110 —	Scarrone Adele fu *Paolo*, minore sotto la patria potestà della madre Ronco Antonia, ved. Scarrone, dom. a Casale Monferrato (Alessandria).	Scarrone Adele fu *Vincenzo*, minore ecc., come contro.
»	320083	150 —	Arcari Fausta fu Emilio, minore sotto la patria potestà della madre Pensa *Gina*, ved di Arcari Emilio, dom. a Milano; con usufrutto vitalizio a Pensa *Gina* fu Francesco, ved. Arcari Emilio, dom. a Milano.	Arcari Fausta fu Emilio, minore sotto la patria potestà della madre Pensa *Rosa-Giovanna* ved. di Arcari Emilio, dom. a Milano, con usufrutto vitalizio a Pensa *Rosa-Giovanna* fu Francesco, vedova ecc. come contro.
»	320085	150 —	Arcari Giulia fu Emilio, minore ecc., come la precedente e con usufrutto vitalizio come la precedente.	Arcari Giulia fu Emilio, minore ecc., come la precedente e con usufrutto vitalizio come la precedente.

A termini dell'art 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 31 ottobre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.